

TI_GERICHTE 14.2003.8 vom 17. Februar 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-02-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2003.8

FR: TI_GERICHTE 14.2003.8 du 17 février 2003

IT: TI_GERICHTE 14.2003.8 del 17 febbraio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

a) Ex art. 725 cpv. 2 CO nel caso di perdita di capitale ed eccedenza dei debiti, il consiglio di amministrazione è obbligato a darne avviso al giudice. Se il consiglio di amministrazione omette di farlo, secondo l'art. 729b cpv. 2 CO, in caso di manifesta eccedenza dei debiti, è l'ufficio di revisione che ne deve dare avviso al giudice. Ex art. 192 LEF il fallimento delle società anonime può essere dichiarato senza preventiva esecuzione nei casi previsto dal Codice delle obbligazioni (art. 725a CO). Secondo l'art. 194 cpv. 1 LEF gli articoli 169, 170 e 173a a 176 si applicano ai fallimenti dichiarati senza preventiva esecuzione. Tuttavia l'articolo 169 - secondo il quale chi presenta la domanda di fallimento è responsabile delle spese occorse fino alla sospensione del fallimento per mancanza di attivi (art. 230) o alla pubblicazione e convocazione dei creditori (art. 232) comprese -, non si applica nel caso di fallimento giusta l'articolo 192 (Alexander Brunner, Basler Kommentar zum SchKG, vol II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 19 ad art. 194 LEF; BISchK 2002 p. 164). b) In casu l'avviso ex art. 729b cpv. 2 CO è stato correttamente presentato dall'ufficio di revisione della _____. Secondo l'art. 194 cpv. 1 LEF alla _____ non può però essere richiesto l'anticipo delle spese ex art. 169 LEF, trattandosi di fallimento senza preventiva esecuzione ex art. 192 LEF su notifica dell'ufficio di revisione, il quale ha l'obbligo, in caso di manifesta eccedenza dei debiti, di avvisare il giudice, se il consiglio di amministrazione omette di farlo (art. 725 cpv. 2 CO). L'appello 21 gennaio 2003 della _____ va quindi accolto. L'incarto va retrocesso alla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, affinché si pronunci in merito al fallimento senza assegnazione di termine alla _____ per il versamento dell'anticipo per la tassa di giustizia e per le spese.

E. 2

Avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e dall'assegnare indennità. L'anticipazione delle spese in fr. 120.-- viene retrocessa all'appellante. Per i quali motivi, richiamati gli art. 729b cpv. 2 CO, 192, 194 e 169 LEF pronuncia: 1. L'appello 21 gennaio 2003 della _____, è accolto. 1.1. L'incarto è retrocesso alla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, affinché si pronunci sul fallimento della _____, senza assegnazione di termine per il pagamento dell'anticipo per la tassa di giustizia e per le spese. 2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità. 3. Intimazione: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.